



ATTO N. 2252

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1569 del 20.10.2004)*

*“Art. 45 e art. 82 – comma sesto – della legge regionale di contabilità
28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2003 – Modificazioni ed
integrazioni delle leggi regionali 13.4.2004, n. 3 e 13.4.2004, n. 4”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 26.10.2004*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 26.10.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DDL. ARTT.45 E 82 L.R. 13/00 MODIFICAZ. INTEGRAZ. LL.RR. NN. 3 E 4/04. ASSESTAMENTO BILANCIO PREVISIONE E.F. 04 REISCRIZIONE SOMME STANZIATE FRONTE ENTRATE DESTINAZIONE VINCOLATA NON UTILIZ. NEL 2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20/10/2004 n. 1569

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della Legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 13/04/2004, nn. 3 e 4. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

Premesso che con proprie deliberazioni sono state accertate le somme da tramandare all'esercizio 2004 come residui passivi 2003 e precedenti e le somme da tramandare all'esercizio 2004 come residui attivi degli anni 2003;

Che, sulla base degli atti sopra richiamati è possibile determinare il risultato finanziario dell'esercizio decorso e procedere alle operazioni di assestamento del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2004 consistenti:

- a) nell'aggiornamento della previsione di residui attivi e passivi;
- b) nell'aggiornamento del saldo finanziario e della previsione di cassa;
- c) nella reiscrizione alla competenza dell'esercizio in corso delle somme non utilizzate al 31/12/2003 e relative a stanziamenti correlati ad entrate a destinazione vincolata;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Preso atto che con precedente delibera della Giunta regionale n. 1459 del 06/10/2004 è stato approvato il d.d.l. relativo al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2003;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Viste le LL.RR. 13/04/2004, nn. 3 e 4 di approvazione della Legge Finanziaria regionale e del Bilancio di Previsione 2004;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: " Artt. 45 e 82, ultimo comma, della Legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 13/04/2004, nn. 3 e 4. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della Legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 13/04/2004, nn. 3 e 4. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003".

Art. 1
(Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in euro 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di euro 1.600.000,00 dal 2005 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.02 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004/2006.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12/7/2004, n. 168, convertito dalla legge 30/7/2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.



Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell'art. 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all'art. 3.


Art. 5
(Modifica leggi regionali
13 aprile 2004,
n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4)

1. All'art. 2), comma 1), della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, e all'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, l'importo di "117.175.500,00" è sostituito con l'importo di "57.175.500,00".

2. All'art. 2), comma 2), della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di "114.175.500,00" è sostituito con l'importo di "54.175.500,00".

Art. 6
(Modificazioni alle tabelle allegata alla legge
regionale 13 aprile 2004, n. 3 e legge regionale 13
aprile 2004, n. 4)

1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4, è sostituita dalla allegata tabella E).



2. La Tabella H), della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).


4. Alla tabella C) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. Alla tabella D) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).


Art. 7
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le variazioni dalla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1) e delle somme riscritte ai sensi dell'art. 3), sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.



Disegno di legge: "Disegno di legge "Artt. 45 e 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004 n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4".



RELAZIONE

1. Premessa

La disciplina dell'assestamento di bilancio, prevista dall'art. 45 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, si articola sui seguenti elementi essenziali:

- a. l'assestamento persegue le finalità di definire i fenomeni contabili dei residui, del saldo finanziario e della giacenza iniziale di cassa. Dati che, in sede di impostazione di bilancio è possibile prevedere solo in termini presuntivi;
- b. l'assestamento non presuppone la necessaria avvenuta approvazione dei conti consuntivi degli esercizi precedenti, ma l'avvenuto accertamento contabile dei dati relativi e l'esatta conoscenza della giacenza iniziale di cassa;
- c. in sede di assestamento devono essere garantiti i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale n. 13/2000 in termini di competenza e di cassa;
- d. con l'assestamento di bilancio è possibile apportare anche variazioni alle previsioni della competenza e della cassa al fine di adeguare alle effettive esigenze della gestione i vari stanziamenti di spesa e di entrata.

L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di variazione al bilancio strettamente connesso al contenuto del precedente esercizio con specifici compiti elencati dall'art. 45 della LR 13/2000:

1. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente;
3. aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso;
4. revisione generale delle poste di bilancio alla luce delle mutate esigenze scaturite dalla gestione di questa prima parte dell'esercizio finanziario.

Con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all' 82 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 ed in particolare all'ultimo comma che prevede l'obbligo di riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziata in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio

dell'esercizio successivo con l'obbligo di destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.

Tale disegno di legge è, comunque, connesso funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio 2003, già approvato dalla Giunta regionale ed all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini di una perfetta concordanza degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 2003 ed il bilancio 2004 (cassa, residui attivi e passivi).

In sede di assestamento vengono garantiti e rispettati gli obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2004 per quanto riguarda le spese per il personale regionale e quelle di funzionamento. Il Dap, infatti, aveva indicato come obiettivi strategici quello della stabilizzazione degli oneri del personale e delle spese di funzionamento.

Il livello di indebitamento, previsto per l'esercizio 2004 dall'art. 2 della legge finanziaria regionale n. 3 del 13 aprile 2004 in euro 117.175.500,00 viene ridotto a 57.175.500,00 in quanto gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, originariamente previsti nel fondo globale del bilancio 2004, verranno realizzati direttamente dall'Anas. Per gli stessi motivi viene ridotto anche il livello del 2005 che passa da 114.175.500 a € 54.175.500.

Il presente disegno di legge, inoltre, risente delle innovazioni legislative approvate recentemente dal Parlamento e che hanno un impatto considerevole sulla finanza regionale. In particolare il decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, in materia di indebitamento e contenimento della spesa.

Con le previsioni contenute nel presente disegno di legge, infine, si confermano e rispettano i limiti ed i vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2004 sia per quanto riguarda la competenza che la cassa.

La Regione Umbria è assistita da un doppio rating assegnato dalle due maggiori agenzie internazionali: Moody's (AA3) e Standard & Poor's (AA-). Ciò a dimostrazione dell'affidabilità e solidità dei conti regionali, di una oculata politica di pianificazione, di un severo controllo dei conti del settore sanitario e di un livello di debito contenuto.

Trattasi di un ottimo risultato che colloca la Regione Umbria fra le migliori regioni italiane. Nella tabella seguente viene data dimostrazione della situazione dei ratings assegnati in Italia a confronto con quelli della Repubblica:

Situazione ratings assegnati in Italia alle Regioni			
Enti	Moody's	S/P	Note
ITALIA	AA2	AA -	Peggiorato da SP (da AA stabile a AA-)
Lombardia	Aa1	AA-	declassato da AA a AA- con outlook stabile
Toscana	Aa2	AA-	declassato da AA a AA- con outlook stabile
Emilia Romagna	Aa2	AA-	declassato da AA a AA- con outlook stabile
Veneto	Aa2		stabile
Umbria	Aa3	AA-	stabile
Marche	Aa3	AA-	stabile
Abruzzo	Aa3	A	stabile
Liguria	Aa3		stabile
Lazio	A1	A	peggiolato da Moody's (da Aa3 a A1) e Standard e Poor's (da AA- a A+ e a A prospettive stabili)
Basilicata	A1		Stabile
Sardegna	A2		peggiolato da Moody's (da A1 a A2)
Sicilia	A2		Peggiorato da Moody's (da A1 a A2)
Puglia	A2		stabile
Molise	A2		stabile

2. La manovra di bilancio

Il presente disegno di legge, pur mantenendo inalterata la propria configurazione tecnico - giuridica di "aggiustamento" delle iniziali previsioni di bilancio per quanto concerne le poste di collegamento con il precedente esercizio finanziario (residui, giacenza di cassa, risultato di amministrazione), affronta, fra l'altro, le problematiche ed i riflessi sul bilancio regionale dei provvedimenti statali emanati nel corso di questo esercizio finanziario relativi alla questione dell'indebitamento e alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 30/7/2004, n. 191.

2.1 Indebitamento

Come è noto la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) all'art. 3, dai commi 14 a 21, "rivede" la possibilità di ricorso all'indebitamento stabilendo nuove regole per il finanziamento degli investimenti regionali.

Il Ministero dell'economia sostiene che i concetti di patrimonio, investimento ed indebitamento sono strettamente correlati fra di loro, per cui costituisce investimento finanziabile con indebitamento tutto ciò che ha un riflesso diretto sul patrimonio dell'ente. Un ente può indebitarsi per finanziare un investimento se da questo investimento deriva un arricchimento del patrimonio dell'ente medesimo. Un investimento, invece, che incrementa il patrimonio di un soggetto diverso (dalla pubblica amministrazione) non può essere finanziato con ricorso al debito. Da ciò derivano riflessi negativi sulla finanza regionale nel senso che non potranno essere più finanziati con indebitamento i contributi

agli investimenti di soggetti diversi dalla Pubblica amministrazione (imprese, famiglie, associazioni, ecc.). Tutte le leggi regionali, quindi, che disciplinano interventi e sostegno all'economia perdono, d'improvviso, della necessaria leva finanziaria.

Tale posizione è stata, perciò, fortemente contrastata dalle Regioni in quanto avrebbe impedito, di fatto, alle medesime di finanziare interventi e spese previste da leggi regionali e già programmate, ivi compresi i cofinanziamenti dei programmi comunitari in considerazione del fatto che molte delle tipologie presenti nelle misure dei documenti di programmazione non rientrano nella definizione di spesa di investimento (finanziabile con indebitamento) cos' come definita dalla nuova normativa.

Queste norme, d'altronde, hanno un impatto "improvviso", dirompente e assolutamente non governabile sui bilanci regionali con forti ripercussioni sugli stessi equilibri di bilancio. Dati i ristretti margini di manovra e di autofinanziamento delle regioni, infatti, la quasi totalità delle spese regionali destinati ad investimenti vengono finanziate attraverso il ricorso all'indebitamento. Da una analisi effettuata a livello aggregato di Regioni risulta che l'indebitamento autorizzato sui bilanci regionali 2004 relativo ad interventi non più finanziabili con l'indebitamento ammonterebbe a circa 2,5 miliardi di euro.

Le Regioni, quindi, hanno chiesto una revisione della normativa e l'apertura di un tavolo di confronto con il Governo che ha prodotto un parziale accoglimento delle richieste regionali.

Con la legge n. 191 del 2004, infatti, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, fra le altre disposizioni, è stata modificata, accogliendo in parte le richieste regionali, la normativa in questione stabilendo una "deroga" per gli anni 2003 e 2004, dando la possibilità alle Regioni di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti in favore di privati entro i seguenti limiti:

- impegni assunti al 31/12/2003 (al netto di quelli coperti da maggiori entrate e minori spese) derivanti da obbligazioni perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento 2004;
- impegni assunti nel corso del 2004 derivanti da obbligazioni perfezionate e risultanti da una elencazione nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione del bilancio per l'anno 2004 con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

L'effetto delle disposizioni della finanziaria 2004, viene, pertanto, attenuata, anche se solo per gli anni 2004 e precedenti, riproponendosi, comunque, a partire dal 2005, tutte le problematiche sopra evidenziate.

2.2. Consumi intermedi

Con l'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 168 del 12/7/2004 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191), recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, vengono modificate, in corso d'anno e senza preventivo accordo, le regole del patto di stabilità interno per le Regioni, disponendo che la spesa per consumi intermedi, escluse quelle dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non deve essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2001-2003, ridotta del 10 %. Questa disposizione, oltre ad avere diretto impatto sui bilanci regionali, presenta anche elementi fortemente invasivi dell'autonomia contabile e gestionale. La

norma, infatti, non dispone solo l'ammontare della riduzione che le Regioni sono tenute ad effettuare, ma identifica anche la tipologia delle spese su cui intervenire.

I consumi intermedi sono definiti, dal Sistema europeo dei conti 1995 (SEC), come il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. In pratica riguardano tutte le spese correnti ad eccezione delle spese per il personale dipendente, i trasferimenti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Tale riduzione si applica anche:

- alle spese per missioni all'estero;
- alle spese per il funzionamento di uffici all'estero;
- alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni;
- alle spese per studi e ricerche;
- alle spese per incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, con esclusione di quelle ad alta professionalità di cui al comma 6, art. 110 del D.lgs 18/8/2000, n. 267 (trattasi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine).

Le Regioni (e gli Enti Locali) hanno espresso parere negativo sul decreto legge 168/2004 in quanto frutto di un atto unilaterale e sottratto ad ogni momento di concertazione, oltre che fortemente invasivo delle competenze e delle funzioni proprie delle regioni e delle autonomie locali. Per questi motivi e per necessità di razionalità gestionale hanno fatto richiesta di emendamenti evidenziando che la locuzione "consumi intermedi", non trovando corrispondente esplicitazione nella codifica economica interregionale, debba ricondursi, nel sistema di conti regionali, agli "acquisti per beni e servizi" di cui alla codifica economica interregionale di primo e secondo grado, codice 1.4 e che, inoltre, dalla riduzione siano fatte salve le spese di natura obbligatorie e quelle a destinazione vincolata. In sede di conversione, accogliendo in parte le istanze delle Regioni (e degli Enti Locali), veniva emendato il comma 11) dell'art. 1), stabilendo che per le "Regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di Stabilità interno, la riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Tale norma, però, non risolvendo le problematiche sollevate da Regioni (ed Enti Locali) ed apparendo ancora contrassegnata da forti elementi di incertezza e quindi di applicabilità del dispositivo ha indotto la Conferenza dei Presidenti delle regioni, nella seduta del 29 luglio 2004, all'unanimità, ad approvare un nuovo documento dove, nel ribadire la posizione nettamente contraria, venivano definiti, al fine di operare in un quadro di maggiore chiarezza amministrativa e contabile, i criteri di applicazione della norma in questione. La giunta regionale con atto n. 1205 del 1/9/2004 ha recepito i contenuti della decisione della Conferenza dei Presidenti delle regioni dettando conseguenti linee di indirizzo e direttive per la gestione del bilancio 2004.

3. Livello del ricorso al mercato

La legge finanziaria regionale per il 2004 (L.R. n. 3 del 13/4/2004), in coerenza con quanto indicato nel Dap 2004, stabiliva il livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2004-2005-2006, rispettivamente negli importi di € 117.175.500, 114.175.500 e 37.175.500.

L'ammontare dei mutui e/o prestiti previsti per il 2004 e 2005 teneva conto di interventi straordinari in materia di completamento della rete ospedaliera ed ammodernamento tecnologico del servizio sanitario regionale (20 milioni di euro per il 2004 e 17 milioni di euro per il 2005) e di infrastrutture stradali (60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005).

Gli interventi in materia di sanità sono stati disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 26/5/2004, recante disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale concedendo contributi in conto capitale alle Aziende sanitarie. Gli interventi in materia di infrastrutture stradali, invece, a seguito di successivi accordi verranno gestiti direttamente dall'Anas.

La relativa previsione iniziale, quindi, con il presente disegno di legge viene rivista attraverso la diminuzione 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Il nuovo livello di ricorso al mercato, pertanto, è quello rappresentato nella seguente tabella:

Ricorso al mercato			
	2004	2005	2006
Utorizzazione disposta con l'art. 2 della L.r. 13/4/2004, n. 3	117.175.500,00	114.175.500,00	37.175.500,00
Variazioni disposte con il ddl assestamento	-60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00
Nuovo livello di ricorso al mercato	57.175.500,00	54.175.500,00	37.175.500,00

Il conseguente risparmio di oneri connessi al servizio del debito vengono ristornati alle iniziali dotazioni di spesa della UPB 06.2.002 relativa al finanziamento degli interventi ex dpcm Bassanini in materia di viabilità, le cui risorse, in quota parte, erano state utilizzate per il pagamento delle future rate di ammortamento.

4. Spese di funzionamento e personale

Il Documento Annuale di Programmazione 2004-2006 ha dedicato particolare attenzione a questo comparto di spesa ritenendo che il contenimento delle spese di funzionamento e la stabilizzazione degli oneri per il personale regionale rappresenti uno dei fattori strategici per la sostenibilità degli equilibri finanziari di bilancio.

Il Dap, nello specifico, conteneva indirizzi di contenimento della spesa del personale che doveva attestarsi, sostanzialmente, al livello degli anni precedenti pur scontando il trascinarsi contrattuale. Analogamente per le spese di funzionamento l'indicazione era

di una razionalizzazione e contenimento delle stesse ad eccezione della maggiore spesa necessaria per la gestione della tassa automobilistica.

In sede di assestamento queste due indicazioni vengono rispettate nel senso che le previsioni per le spese di funzionamento e le spese per il personale 2004 si attestano sostanzialmente a livello di quelle iniziali e di quelle definitive 2003, secondo la tabella seguente:

SPESA PERSONALE E FUNZIONAMENTO 2004 (valori in euro)					
Oggetto	2003	2004		Var. assolute d=c-a	Variazioni % e=c/a
	Prev. Def. a	Previsioni iniziali b	Prev. Ass. c		
Spese personale	61.919.402,51	61.983.849,64	62.603.849,64	684.447,13	1,11
Spese funz.	17.356.280,00	17.718.549,22	17.858.549,22	502.269,22	2,89
Totale	79.275.682,51	79.702.398,86	80.462.398,86	1.186.716,35	1,50

Le spese di funzionamento (al netto della convenzione Aci per 1,85 milioni di euro), infatti, pur aumentando nominalmente rispetto alla previsione definitiva 2003 (+2,89%), si attestano, in termini reali, al livello 2003, tenuto conto del tasso effettivo di inflazione.

Analogamente per il comparto relativo alle spese per il personale della Giunta regionale che, pur in presenza del trascinarsi contrattuale, risultano sostanzialmente invariate rispetto alla spesa definitiva 2003 (+ 1,11%).

5. Il Patto di stabilità interno

Il "Patto di stabilità interno" è stato introdotto dall'art. 28 del collegato alla finanziaria per il 1999, L. 448/1998, allo scopo di coinvolgere le Regioni e gli Enti Locali nel processo di risanamento della finanza pubblica.

Obiettivo primario del patto di stabilità è quello di ridurre il deficit dei conti pubblici nel rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano a livello europeo in sede di "Patto di stabilità e crescita".

A partire dall'esercizio 2002 - con legge n. 405 del 16/11/2001 - viene configurato un nuovo patto di stabilità per le regioni completamente diverso da quello precedente e caratterizzato da presupposti totalmente nuovi.

Ai fini del calcolo, infatti, non viene più preso a riferimento la variabile "disavanzo finanziario", inteso come differenza tra il totale delle entrate proprie (al netto dei proventi della cessione di attività finanziarie) e le spese correnti al netto degli interessi, ma solo l'andamento delle spese correnti senza più alcun riferimento al livello delle entrate.

Secondo la nuova normativa, cioè, il totale delle spese correnti (titolo I del bilancio regionale) non deve superare l'ammontare degli impegni assunti a tale titolo nell'anno 2000 aumentati del 4,5% per l'anno 2002, del 4,5% più 1,4% per il 2003 e del 4,5%+1,4%+1,3% per l'anno 2004.

Le spese correnti da prendere in esame sono quelle del titolo I della spesa al netto di:

- a) spese per interessi passivi;
- b) spese dipendenti da programmi comunitari;
- c) spese per l'assistenza sanitaria (calcolate secondo l'accordo dell'8/8/2001);
- d) spese per l'esercizio delle funzioni statali trasferite dall'anno 2000 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali;
- e) i maggiori oneri di personale per il biennio 2002/2003 (comma 50, legge 350/2003)

In sede di bilancio 2004 è stata data dimostrazione del rispetto dei vincoli di cui sopra che vengono confermati anche dopo le operazioni di assestamento connesse al presente provvedimento secondo il seguente prospetto.

Prospetto rispetto limite patto di stabilità 2004-Assestamento

COMPETENZA	consuntivo 2000	previsioni 2004
TOTALE IMPEGNI TITOLO I	1.314.687,97	1.859.320,15
<i>a detrarre</i>		
- Programmi comunitari-Funz.trasferite		
Interessi passivi - Spesa sanitaria	1.041.060,07	1.581.724,29
Maggiori oneri contrattuali per		
- personale		2.955,00
A) TOTALE IMPEGNI NETTI	273.627,89	274.640,86
B) Tasso di inflazione programm. 2002 (4,5%)	12.313,26	
	285.941,15	
C) Tasso di inflazione programm. 2003 (1,4%)	4.003,18	
	289.944,32	
D) Tasso di inflazione programm. 2004 (1,7%)	4.929,05	
E) Limite di spesa 2004	294.873,38	274.640,86
CASSA	Anno 2000	Anno 2004
TOTALE PAGAMENTI TITOLO I	1.313.258,05	1.921.455,09
<i>a detrarre</i>		
- Programmi comunitari - Funz.trasferite		
Interessi passivi - Spesa sanitaria	1.022.363,46	1.638.634,50
Maggiori oneri contrattuali per		
- personale		2.955,00
A) TOTALEPAGAMENTI NETTI	290.894,59	279.865,59
B) Tasso di inflazione programm. 2002 (4,5%)	13.090,26	
	303.984,85	
C) Tasso di inflazione programm. 2003 (1,4%)	4.255,79	
	308.240,63	
D) Tasso di inflazione programm. 2004 (1,7%)	5.240,09	
E) Limite di spesa 2004	313.480,72	279.865,59

6. Rispetto dell'equilibrio di bilancio

Ai sensi del primo comma dell'art. 45 della LR 13/2000 in sede di assestamento al bilancio di previsione devono continuare a sussistere i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre rispettare:

- a) il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate vincolate);
- b) il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla giacenza iniziale di cassa.

Le suddette prescrizioni (attestate in sede di bilancio 2004 con la relative tabelle C e D) sussistono anche dopo le operazioni di assestamento di cui al presente provvedimento.

Il totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola 1) e il totale delle riscossioni previste è superiore al totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).

<i>Tavola 1) – Equilibrio del bilancio di competenza (art. 36, c. 2, L. 13/2000)</i>			
A	Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le reiscrizioni):		2.077.834.132,95
	a dedurre:		
	- entrate da mutui/prestiti (tit. 5)		128.212.165,75
	- entrate con vincolo		447.816.127,65
	Totale A		1.501.805.839,55
B	Totale delle spese correnti (escluse reiscr.)		1.601.049.978,60
	A dedurre:		
	- spese vincolate (tit. I)		167.719.162,23
	Totale B)		1.433.330.816,37
C	Differenza (A-B)		68.475.023,18

<i>Tavola 2) – Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000)</i>			
A	Riscossioni previste		5.750.234.033,45
B	Pagamenti previsti (al netto del Fondo di riserva di cassa)		5.688.147.442,11
C	Differenza (A-B)		62.086.591,34

7. Risultato della gestione 2003**7.1 I residui attivi e passivi.**

I residui rappresentano i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) dell'Amministrazione regionale verso debitori e creditori la cui gestione è nettamente distinta da quella della competenza pura.

L'andamento dei residui attivi e passivi, come è evidenziato nel prospetto seguente, registra nell'esercizio 2003 un aumento rispetto all'anno 2002 per effetto esclusivo, come nel passato esercizio, del mancato trasferimento da parte dello Stato delle risorse relative a Compartecipazione IVA, Irap, addizionale regionale all'Irpef e Fondo perequativo destinate al finanziamento della spesa sanitaria. Ciò, oltre a significare un aumento dei residui attivi, ha comportato la mancata estinzione delle anticipazioni con cui lo Stato ha assicurato, in termini di cassa, la gestione sanitaria contribuendo a gonfiare anche il volume dei residui passivi che per circa 1.309 milioni di euro rappresentano, appunto, l'anticipazione non ancora chiusa.


Andamento residui (mil. di euro)		
Oggetto	2002	2003
Residui attivi	2.192	2.609
Residui passivi	1.534	1.808

Nella tabella n. 1) seguente viene rappresentata la distribuzione del totale dei residui attivi 2003 (a confronto con il 2002). Dall'esame di questa tabella si evidenzia che l'aumento dei residui attivi, rispetto al 2002, si registra principalmente nel titolo I a causa della mancata erogazione da parte dello Stato delle entrate di cui sopra. Alla fine del 2003, infatti, la Regione vantava nei confronti dello Stato crediti per più di 1,6 miliardi di euro riferiti a Irap (715 milioni), compartecipazione Iva (532 milioni) e fondo perequativo (236 milioni) e addizionale regionale all'Irpef (128 milioni). Di tali importi è stato riscosso, nel corso del 2004, solo una parte dell'Irap (342 milioni), del fondo perequativo (163 milioni), della compartecipazione Iva (532 milioni) e dell'addizionale regionale Irpef (40 milioni). Questa situazione ha generato naturalmente, come per le altre regioni, una forte pressione sulla cassa regionale che è stata sempre denunciata dalle Regioni e ultimamente ribadita in sede sia di parere sul Dpef 2005-2007 che di disegno di legge della finanziaria dello Stato per l'anno 2005.

Tab.n.1 : Distribuzione per titoli dei Residui Attivi - Anni 2002-2003

Titolo	Descrizione	Residui Attivi 2002		Residui Attivi 2003	
		Valore assoluto in Euro	Valore percentuale	Valore assoluto in Euro	Valore percentuale
1	Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	1.228.753.490,40	56,05%	1.643.846.728,65	63,00%
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	249.392.796,78	11,38%	253.580.925,81	9,72%
3	Entrate Extratributarie	13.003.882,19	0,59%	12.993.569,13	0,50%
4	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	532.941.082,06	24,31%	515.696.066,10	19,77%
5	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	19.154.491,15	0,87%	14.695.047,30	0,56%
6	Entrate per contabilità speciali	149.096.482,27	6,80%	168.323.235,61	6,45%
TOTALE		2.192.342.224,85	100,00%	2.609.135.572,60	100,00%

Residui attivi anni 2002 - 2003



7.2. Destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

L'avanzo finanziario si riferisce ad economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e/o comunitarie vincolate a finalità specifiche e necessariamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte come competenza 2004 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.

Il totale delle reiscrizioni per l'anno 2004 ammonta a complessivi 981 milioni di euro, di cui 804 iscritte anticipatamente con legge di bilancio e 177 milioni di euro con il presente provvedimento.

La destinazione delle somme reiscritte - distinto per funzioni obiettivo, Direzioni regionali e Centri di responsabilità così come identificati dal Bilancio di Direzione - viene specificato nelle tabelle che seguono (Tab 2 e 3) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda la tabella 3 si precisa che i valori espressi in grassetto rappresentano il peso delle reiscrizioni di ciascuna Direzione regionale sul totale delle reiscrizioni mentre gli altri valori percentuale indicano il peso della reiscrizione imputabile a ciascun Centro di responsabilità rispetto al totale delle reiscrizioni della Direzione regionale a cui lo stesso appartiene.

Il totale delle reiscrizioni 2004 , 981 milioni di euro, rappresenta circa il 32% del totale degli stanziamenti di bilancio riferiti ai primi tre titoli di spesa ed è in leggero aumento rispetto all'anno 2003 per il quale , le reiscrizioni, ammontanti a circa 775 milioni di euro , rappresentavano il 28% sullo stesso totale.

Da una analisi più particolareggiata dei dati riportati nelle tabelle si rileva quanto segue:

- La Funzione Obiettivo12, "Promozione e tutela della salute", ha il più alto valore di reiscrizione nei due anni presi in esame con un aumento nel 2004 di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Incrociando il dato con la distribuzione per Direzione e Centri di responsabilità (CdR) riportata nella Tab. n.3, si osserva che la Direzione 8, "Sanità e Servizi Sociali", alla quale è affidata la gestione della FO12 e della FO13 ha una reiscrizione pari a 208 milioni di euro che rappresentano il 21% della reiscrizione totale, in aumento rispetto al 2003; il CdR che ha reiscrizione più alta è "Programmazione economico-finanziaria, revisioni contabili e controllo di gestione" (8.03) con un importo pari 183 milioni di euro (88%) in diminuzione rispetto al 2003 di 7 punti percentuale; in questa Direzione si evidenzia, però, un aumento delle reiscrizioni relative al Servizio 8.06 " Programmazione Socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali" che passa dal 3% del 2003 al 8% del 2004.

- Dopo la FO12, quella con il più alto valore percentuale di reiscrizione sul totale, è la FO03 "Politiche abitative e interventi nel settore edilizio" con il 12% per l'anno 2004 costante rispetto al 2003.

Questa FO è gestita dalla Direzione 7 "Politiche territoriali, ambiente e infrastrutture" che è la Direzione con la più alta percentuale di reiscrizione, 40% nel 2004, 36% nel 2003 (

Tab. n. 3) in quanto, fanno capo ad essa, ben quattro funzioni obiettivo. Di queste una è la FO 04 "Opere Pubbliche" la cui reiscrizione passa dal 3% del 2003 al 10% del 2004. Esaminando i dati per centro di responsabilità, si nota un forte aumento delle reiscrizioni a carico del CdR 7.UT2 "Ricostruzione: programmi integrati opere pubbliche"; nel 2003 erano pari al 1%, nel 2004 sono il 19%; tale incremento è dovuto al fatto che il CdR gestisce fondi comunitari afferenti alla FO04.


Per gli altri CdR le reiscrizioni rimangono costanti nei due anni o risultano in diminuzione nel 2004.

- Per quanto riguarda le altre Funzioni Obiettivo, dalla Tabella 2, si rileva un andamento decrescente nell'anno 2004 fatta eccezione per le FO 13 e 14 che, però, hanno un peso poco rilevante sul totale reiscritto.

Tab. N.2 - REISCRIZIONE PER FUNZIONE OBIETTIVO ANNI 2003 - 2004

F.O.	Descrizione Funzione obiettivo	Reiscrizione 2003		Reiscrizione 2004	
		valori assoluti in Euro	valori percentuali	valori assoluti in Euro	valori percentuali
1	Organi Istituzionali	-	0,00%	29.625,70	0,00%
2	Amministrazione generale	14.973.298,49	1,93%	10.053.173,67	1,02%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	100.500.147,06	12,96%	122.026.712,00	12,44%
4	Opere pubbliche	25.598.659,15	3,30%	97.900.326,48	9,98%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	75.721.306,80	9,77%	81.699.574,66	8,33%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	78.731.389,33	10,15%	88.118.478,34	8,98%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	79.594.660,47	10,26%	86.974.459,11	8,86%
8	Industria, artigianato e commercio	90.208.047,18	11,63%	99.323.178,89	10,12%
9	Turismo	10.267.205,93	1,32%	7.902.504,75	0,81%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	28.021.754,70	3,61%	27.296.839,08	2,78%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	58.322.093,00	7,52%	51.463.406,15	5,25%
12	Promozione e tutela della salute	125.941.895,64	16,24%	191.358.465,20	19,50%
13	Protezione sociale	3.922.008,29	0,51%	17.025.105,14	1,74%
14	Programmazione strategica e socio-economica	4.733.448,84	0,61%	38.098.089,96	3,88%
15	Gestione del debito	8.343.349,17	1,08%	9.326.470,44	0,95%
16	Fondi di bilancio	20.413.929,38	2,63%	4.016.923,93	0,41%
17	Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie	50.114.376,25	6,46%	48.536.664,95	4,95%
TOTALE		775.407.569,68	100,00%	981.149.998,45	100,00%

Reiscrizione per Funzione Obiettivo anni 2003 - 2004



Tab. N. 3 - REISCRIZIONE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ANNI 2003 - 2004

Codice Direzione/Servizio	Descrizione Direzione / Servizio	Reiscrizione 2003		Reiscrizione 2004	
		Valori assoluti in euro	Valori percentuali	Valori assoluti in euro	Valori percentuali
		50.114.376,25	6,46%	48.536.664,95	4,95%
2.00	Programmi Comunitari pregressi Segreteria generale presidenza della Giunta Regionale	50.114.376,25	100,00%	48.536.664,95	100,00%
2.06	Relazioni internazionali	765.490,64	0,10%	798.483,57	0,08%
2.08	Comunicazione istituzionale e stampa	599.191,79	78,28%	678.155,85	84,93%
3.00	Area della programmazione strategica	166.298,85	21,72%	120.327,72	17,74%
3.01	Programmazione strategica e negoziata	4.733.448,84	0,61%	38.098.089,96	3,88%
3.02	Programmazione strategica e comunitaria	777.833,44	16,43%	36.305.936,25	95,30%
3.UT2	Supporto tecnico-organizzativo al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	3.429.751,55	72,46%	1.325.704,61	3,48%
4.00	Direzione risorse finanziarie umane e strumentali	525.863,85	11,11%	466.449,10	1,22%
4.01	Organizzazione e politiche per la gestione e lo sviluppo della risorsa umana	43.564.278,19	5,62%	23.276.240,32	2,37%
4.02	Amministrazione del personale, servizi comuni generali e relazioni sindacali	-	0,00%	31.762,24	0,14%
4.03	Sistema informativo	5.151.553,23	11,83%	5.633.980,87	24,20%
4.04	Riforme e affari istituzionali	2.670.088,48	6,13%	1.633.545,78	7,02%
4.05	Provveditorato, demanio e patrimonio	-	0,00%	214.500,00	0,92%
4.06	Bilancio e controllo di gestione	4.980.408,00	11,43%	2.243.147,87	9,64%
4.07	Ragioneria	20.413.929,38	46,86%	4.016.923,93	17,26%
5.00	Direzione attività produttive	10.348.299,10	23,75%	9.502.379,63	40,82%
5.02	Sviluppo rurale sostenibile	167.409.446,37	21,59%	183.414.259,12	18,69%
5.03	Credito agrario, controlli esterni, garanzia delle produzioni	10.697.891,79	6,39%	24.052.722,71	13,11%
5.04	Bonifica e miglioramenti fondiari	24.551.964,50	14,67%	22.076.533,01	12,04%
5.05	Aiuti alle imprese ed alle filiere agricole ed agroalimentari	9.573.420,20	5,72%	7.806.689,31	4,26%
5.06	Qualificazione delle produzioni animali	20.629.246,77	12,32%	21.255.517,24	11,59%
5.07	Produzioni vegetali e politiche per l'innovazione	5.298.944,70	3,17%	3.776.430,92	2,06%
5.08	Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana	6.692.289,55	4,00%	6.560.743,67	3,58%
		2.150.902,96	1,28%	1.445.822,25	0,79%

Codice Direzione/Servizio	Descrizione Direzione / Servizio	Reiscrizione 2003		Reiscrizione 2004	
		Valori assoluti in euro	Valori percentuali	Valori assoluti in euro	Valori percentuali
5.10	Politiche per l'offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione della innovazione e della ricerca	9.362.110,80	5,59%	10.416.040,35	5,68%
5.11	Internazionalizzazione delle imprese. Promozione dell'artigianato e della cooperazione	42.814,65	0,03%	62.814,65	0,03%
5.12	Energia	9.877.140,92	5,90%	12.018.648,57	6,55%
5.13	Commercio	2.614.503,84	1,56%	1.248.748,11	0,68%
6.00	Direzione cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro	99.004.314,91	12,77%	89.546.128,86	9,13%
6.02	Attività culturali e spettacolo	338.573,36	0,34%	338.573,36	0,38%
6.03	Musei e beni culturali	27.293.052,60	27,57%	26.153.061,14	29,21%
6.04	Turismo	10.267.205,93	10,37%	7.902.504,75	8,83%
6.05	Offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale	2.393.261,28	2,42%	2.883.378,88	3,22%
6.06	Politiche attive del lavoro	58.322.093,00	58,91%	51.463.406,15	57,47%
6.UT2	Edilizia scolastica, servizio per l'infanzia e attività sportive	390.128,74	0,39%	805.204,58	0,90%
7.00	Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture	280.551.502,34	36,18%	389.838.091,48	39,73%
7.01	Affari generali ed amministrativi	0,97	0,00%	2.338.598,67	0,60%
7.02	Informativo territoriale	2.000.000,00	0,71%	2.688.258,69	0,69%
7.03	Programmi per l'assetto del territorio	649,99	0,00%	413.518,49	0,11%
7.04	Promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici	10.049.819,22	3,58%	12.282.998,17	3,15%
7.05	Prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale	14.520.790,81	5,18%	13.370.477,04	3,43%
7.06	Difesa del suolo - cave, miniere ed acque minerali	45.085.017,84	16,07%	39.853.403,20	10,22%
7.07	Mobilità e trasporti	20.886.162,33	7,44%	8.223.503,23	2,11%
7.08	Infrastrutture per la mobilità e trasporti	57.845.227,00	20,62%	79.894.975,11	20,49%
7.09	Politica per la casa e riqualificazione urbana	69.648.122,61	24,83%	93.729.842,85	24,04%
7.10	Opere pubbliche ed infrastrutture tecnologiche - programmazione e attuazione interventi	21.847.761,70	7,79%	23.307.154,06	5,98%
7.11	Protezione civile e prevenzione dai rischi	4.523.539,24	1,61%	11.211.671,36	2,88%
7.12	Geologico	549.474,92	0,20%	325.445,64	0,08%
7.UT1	Ricostruzione: interventi dei privati	30.645.842,25	10,92%	28.098.342,48	7,21%

Codice Direzione/Servizio	Descrizione Direzione / Servizio	Reiscrizione 2003		Reiscrizione 2004	
		Valori assoluti in euro	Valori percentuali	Valori assoluti in euro	Valori percentuali
7.UT2	Ricostruzione: programmi integrati opere pubbliche	2.746.458,95	0,98%	73.904.923,51	18,96%
7.UT3	Ricostruzione: gestione finanziaria degli interventi	202.634,51	0,07%	194.978,98	0,05%
8.00	Direzione sanità e servizi sociali	129.264.712,14	16,67%	207.642.040,19	21,16%
8.01	Affari generali e amministrativi, personale del sistema sanitario regionale e formazione degli operatori e strategie di comunicazione	321.034,98	0,25%	3.424.672,28	1,65%
8.02	Programmazione socio sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera e osservatorio epidemiologico	1.517.587,21	1,17%	2.292.618,52	1,10%
8.03	Programmazione economico- finanziaria, revisioni contabili e controlli di gestione	122.688.316,31	94,91%	182.891.353,28	88,08%
8.04	Prevenzione e sanità pubblica	1.171.443,61	0,91%	1.864.300,29	0,90%
8.05	Accreditamento e valutazione di qualità	243.513,53	0,19%	792.520,83	0,38%
8.06	Programmazione socio- assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali	3.322.816,50	2,57%	16.376.574,99	7,89%
TOTALE		775.407.569,68	100,00%	981.149.998,45	100,00%

7.3 Situazione amministrativa al 31/12/2003

La gestione finanziaria dell'esercizio 2003 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente stimato in euro 37.457.200,00, a euro 21.423.143,73, con un risparmio di euro 16.034.056,27 rispetto a quanto ipotizzato in sede di bilancio preventivo. La destinazione del mutuo a pareggio 2003 è conforme al disposto del decreto legge n. 168/2004, convertito dalla legge 191/2004 e corrisponde agli impegni assunti alla fine dell'esercizio 2003 secondo quanto riportato nella allegata tabella.....

La situazione della gestione 2003 viene riepilogata nella seguente tabella:

1	Residui attivi	2.609.135.572,60
2	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2002	161.216.090,06
3	TOTALE ATTIVO	2.770.351.662,66
4	Residui passivi:	1.807.924.807,94
5	Economie su stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, da riscrivere per le stesse finalità a norma dell'art. 82, VI comma, della L.R. 13/2000	981.149.998,45
6	Quote di fondi speciali dell'anno 2003 da utilizzare nell'esercizio 2004	2.700.000,00
7	Disavanzo finanziario da ripianare (3-4-5-6)	-21.423.143,73

7.4 Residui perenti

Nella tabella D), allegata al ddl, sono elencati i debiti cancellati per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi 2003 e precedenti. Tali debiti si riferiscono ad impegni di spesa assunti a carico di capitali finanziati con fondi propri e per le cui economie non sussiste l'obbligo della riscrittura. Tali debiti, nel caso di reclamo da parte degli aventi diritto, potranno essere pagati con il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie a norma dell'art. 42 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000.

Nelle tabelle A) e B), allegate al ddl, viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata delle varie poste di bilancio al fine di dare un quadro completo del bilancio regionale a seguito della operazione di assestamento.

Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della Legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 13/04/2004, nn. 3 e 4. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e riscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2003".

Art. 1
(Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in euro 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di euro 1.600.000,00 dal 2005 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.02 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004/2006.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12/7/2004, n. 168, convertito dalla legge 30/7/2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell'art. 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all'art. 3.

Art. 5
(Modifica leggi regionali
13 aprile 2004,
n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4)

1. All'art. 2), comma 1), della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, e all'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, l'importo di "117.175.500,00" è sostituito con l'importo di "57.175.500,00".

2. All'art. 2), comma 2), della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di "114.175.500,00" è sostituito con l'importo di "54.175.500,00".

Art. 6
(Modificazioni alle tabelle allegata alla legge
regionale 13 aprile 2004, n. 3 e legge regionale 13
aprile 2004, n. 4)

1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4, è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La Tabella H), della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella C) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. Alla tabella D) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

Art. 7
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le variazioni dalla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1) e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3), sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.